



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 novembre 2022
(OR. en)

14542/22

LIMITE

**CORLX 1051
CFSP/PESC 1519
CODUN 58
COARM 229
CONUN 266**

PROPOSTA

Origine:	Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, firmata da Stefano SANNINO, segretario generale
Data:	4 novembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio a sostegno dell'attuazione di un progetto dal titolo: "Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale"

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento HR(2022) 268.

All.: HR(2022) 268

HR(2022) 268
Limited

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA



**Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
al Consiglio**

del 4.11.2022

**relativa a una decisione del Consiglio a sostegno dell'attuazione di un progetto dal
titolo:
"Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale"**

HR(2022) 268
Limited

HR(2022) 268

Limited

DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO

del gg.mm.2022

a sostegno dell'attuazione di un progetto dal titolo:

"Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue:

- (1) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 ("strategia globale dell'UE")¹ sottolinea che l'Unione intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva.
- (2) Nella strategia del 2018 dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (SALW) e le relative munizioni, "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini"² si osserva che l'Unione si avvarrà degli strumenti pertinenti per sostenere la ricerca e lo sviluppo di una tecnologia affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi, atta a rendere sicure le SALW e le relative munizioni e a ridurre il rischio di sviamento. Inoltre, nelle conclusioni che accompagnano l'adozione della strategia, il Consiglio prende atto dell'evoluzione del contesto di sicurezza, inclusi la minaccia del terrorismo all'interno dell'UE e gli sviluppi in materia di progettazione delle SALW e relative tecnologie, che incidono sulla capacità dei governi di far fronte alla minaccia.
- (3) Nella strategia europea per l'IA³ si osserva che il principio guida di tutto il sostegno alla ricerca collegata all'intelligenza artificiale (IA) sarà lo sviluppo dell'"IA responsabile". Viene inoltre fatto presente che, data la facilità con cui l'IA è commercializzata internazionalmente, in questo campo possono essere sostenibili solo soluzioni a livello mondiale e che l'Unione promuoverà l'utilizzo dell'IA e delle tecnologie in generale per contribuire a risolvere le sfide mondiali, sostenere l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

¹ Unione europea, [Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte - Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea](#), Bruxelles, giugno 2016.

² Consiglio dell'Unione europea, conclusioni del Consiglio sull'adozione di una strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, Bruxelles, 19 novembre 2018, doc. [13581/18](#)

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L'intelligenza artificiale per l'Europa, Bruxelles, 25 aprile 2018, [COM\(2018\) 237 final](#)

- (4) Nella relazione del 2021 dal titolo "Current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts" (Ultimi sviluppi scientifici e tecnici e relativo potenziale impatto sulla sicurezza internazionale e sugli sforzi di disarmo)⁴, il segretario generale delle Nazioni Unite prende atto delle crescenti preoccupazioni per quanto riguarda il fatto che i quadri normativi e di governance intesi a comprendere e gestire i rischi non stiano al passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici rilevanti per la sicurezza e il disarmo.
- (5) L'Unione intende contribuire alla sicurezza collettiva e alla possibilità di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, affrontando nel contempo le relative sfide, in particolare per quanto riguarda il sistema multilaterale in materia di disarmo e controllo delle armi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e tenendo conto della strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (SALW) e le relative munizioni e della strategia europea per l'IA, le attività di progetto che saranno sostenute dall'Unione perseguono i seguenti obiettivi specifici:
 - 1.1 sostenere il lavoro che l'UNIDIR svolge nell'ambito del suo programma in materia di sicurezza e tecnologia (SECTEC) al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione delle tecnologie nuove ed emergenti che hanno rilevanza per la sicurezza internazionale.
 - 1.2 Le attività svolte nell'ambito del progetto saranno volte in particolare a:
 - a) monitorare, individuare e comprendere le tecnologie nuove ed emergenti, nonché le nuove applicazioni di quelle più consolidate, al fine di fornire ai responsabili politici e decisionali conoscenze accessibili sui settori tecnologici in esame, basate su dati concreti attendibili sul piano tecnico e scientifico;
 - b) cercare di migliorare la conoscenza del modo in cui le nuove tecnologie abilitanti potrebbero essere utilizzate e degli effetti che potrebbero ottenere nei contesti di sicurezza. I lavori svolti nell'ambito di questo pilastro si concentreranno anche sulla crescente convergenza delle diverse tecnologie e delle loro applicazioni intersettoriali, in particolare anche per quanto riguarda il modo in cui i progressi nelle tecnologie abilitanti plasmeranno il futuro dei conflitti e dei campi di battaglia;

⁴ Nazioni Unite, relazione del segretario generale, 19 luglio 2021, [A/76/182](#)

- c) valutare se le nuove tecnologie abilitanti pongono nuove sfide in materia di governance e, in caso affermativo, in che modo sia possibile modernizzare gli strumenti tradizionali per il controllo delle armi per farvi fronte. Il progetto esaminerà inoltre la complementarità delle misure tradizionali di controllo delle armi con misure di governance tecnologica più ampie che potrebbero contribuire al conseguimento degli stessi obiettivi di protezione, stabilità, sicurezza, riduzione dei rischi e non proliferazione.

Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è effettuata dall'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR).
3. L'UNIDIR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l'UNIDIR.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a [XXX EUR].
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l'UNIDIR. L'accordo di contributo prevede che l'UNIDIR assicuri la visibilità del contributo dell'Unione, in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni congiunte periodiche trimestrali stilate dall'UNIDIR. Sulle relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1.

HR(2022) 268

Limited

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente